COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

XXXI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 4 APRILE 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FASCETTI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 221

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Concessione di finanziamenti per acquisto macchinari, attrezzature e mezzi strumentali vari (*Approvato dal Senato*) (1197) 221

PRESIDENTE 221, 222, 227, 228, 229
TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio*. . . . 222, 223, 226, 227, 228, 229
GRILLI 222, 223, 226, 228, 229
SANNICOLÒ 224
PIERACCINI 224, 226, 229
FERRARIO 224
CHIEFFI, *Relatore* 224, 228
GIOVANNINI 225
DAMI 225, 227
SAIJA 225
PIGNATELLI 229

Votazione segreta:

PRESIDENTE. 229

La seduta comincia alle 8,30.

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Lombardini, Paganelli e Quarello.

Seguito della discussione del disegno di legge: Concessione di finanziamenti per acquisto macchinari, attrezzature e mezzi strumentali vari. (Approvato dal Senato). (1197).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di finanziamenti per acquisto macchinari, attrezzature e mezzi strumentali vari ».

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale iniziata nella seduta di ieri:

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

ART. 1.

Per la concessione di finanziamenti alle imprese medie, piccole ed artigiane, sia industriali che agricole, in quanto le medesime non possano avvalersi congruamente dei finanziamenti in dollari di cui alle leggi 3 dicembre 1948, n. 1425, 21 agosto 1949, n. 730, ed a quelle che ne estendessero l'applicazione all'esercizio finanziario 1949-50, il Ministro per il tesoro è autorizzato a prelevare la somma di lire 10 miliardi dal conto speciale di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, a valere sulle disponibilità afferenti agli aiuti previsti dall'Accordo di cooperazione economica approvato con la legge medesima ed assegnati all'Italia per l'anno fiscale 1948-49.

Tali finanziamenti dovranno essere riservati sino alla concorrenza dei due quinti ad imprese che svolgano la loro attività nei terri-

tori dell'Italia meridionale ed insulare, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1482.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« I finanziamenti di cui all'articolo precedente potranno essere concessi entro il limite massimo di lire 30 milioni per ciascuna impresa richiedente e dovranno essere destinati ad acquisto di macchinari ed attrezzature in Italia ed all'estero, esclusi quelli regolati dal successivo articolo 3 ».

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Su questo articolo 2 devo comunicare alla Commissione che da più parti è stato fatto presente che il limite di 30 milioni sarebbe alquanto basso. Siccome è in corso di presentazione al Consiglio dei ministri un provvedimento integrativo per altri 20 miliardi, in quella sede vedremo se è il caso di elevare a 50 o a 75 milioni questo limite massimo.

GRILLI. Chiedo se si può introdurre un emendamento aggiuntivo, affinché l'acquisto di macchinari e attrezzature all'estero si effettui soltanto per quei macchinari che non si producono in Italia.

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Per quanto riguarda l'osservazione fatta dall'onorevole Grilli, concordo pienamente, ma aggiungo che le disposizioni che sono state date interpretano l'articolo 2 nel senso che tutto il piazzamento di questi ordinativi deve essere fatto in Italia. C'è questo formale e tassativo impegno che tutti gli acquisti riguardanti questi 10 miliardi verranno fatti in Italia.

GRILLI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e rinuncio alla proposta di emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« Il Ministro per il tesoro, al fine di poter concedere finanziamenti ad imprese industriali ed agricole italiane – comprese quelle di trasporto – per acquisti nell'area della sterlina di macchinari, attrezzature, complessi e mezzi strumentali vari, ovvero per gli altri scopi di cui al successivo comma, può farsi cedere dall'Ufficio italiano dei cambi la valuta occorrente entro il limite massimo di 50 milioni di sterline regolando il relativo pagamento in base al rimborso stabilito nei contratti di finanziamento con gli importatori, in conformità della presente legge.

Con procedura analoga a quella di cui al precedente comma e nel limite ivi indicato, potranno concedersi finanziamenti ad imprese che assumano lavori all'estero utilizzando tecnici e mano d'opera italiana.

Ai finanziamenti di cui al presente articolo si applicano, ove occorra, le stesse disposizioni dei prestiti in dollari di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425, e successive modificazioni ed integrazioni ».

GRILLI. Debbo esprimere la mia sorpresa per il fatto che in un medesimo disegno di legge vengano prese in considerazione due cose così diverse come la erogazione di 2 milioni per il finanziamento delle piccole industrie e l'utilizzo dei 50 milioni di sterline disponibili in Inghilterra. Sarebbe necessario, invece, secondo me, un provvedimento a parte, per quanto concerne l'utilizzo delle sterline.

Inoltre, non concordo sul fatto che parte delle somme ricavate dai 50 milioni di sterline venga devoluta a finanziare imprese che assumono lavori all'estero.

In definitiva, noi proporremmo la soppressione del secondo comma dell'articolo 3.

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio*. L'onorevole Grilli rileva una eterogeneità di materia per quanto riguarda il fatto della messa a disposizione dei 50 milioni. Mi permetto di fare osservare che le due forme di finanziamento riguardano lo stesso oggetto. A me sembra che il fatto di prelevare i fondi, o attraverso il fondo lire o attraverso il fondo sterline a Londra, non determina la caratteristica del provvedimento; è il fine di questi finanziamenti, invece, che determina la omogeneità, oppure la eterogeneità.

L'onorevole Grilli ha, poi, sollevato eccezioni circa l'utilizzo dei 50 milioni. Per quanto riguarda la cosiddetta perdita del fondo sterline, io credo che sia opportuno chiarire le nostre idee: che vi siano dei rischi in tutte le operazioni di scambi internazionali, conseguenti anche alla instabilità delle valute, è una cosa che non si può imputare a nessuno; ma, nella fattispecie, vorrei far rilevare come, quando avvenne l'adeguamento al valore della sterlina, la perdita per noi fu più for-

male che sostanziale, dato che molte di queste sterline furono acquistate ad un cambio inferiore e, nella media, la teorica perdita si è notevolmente ridotta.

Inoltre, utilizzando noi gran parte di queste sterline nell'area della sterlina stessa, ed essendo rimasti immutati in Inghilterra i prezzi delle merci in questione, noi non subiamo in pratica alcuna perdita, perché acquistiamo ad un prezzo svalutato di tanto quanto le sterline sono state svalutate.

GRILLI. Saranno aumentati i prezzi!

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Non sono aumentati: il dislivello è molto relativo. Ella sa che, mentre sono aumentati sensibilmente i prezzi delle materie prime per motivi di convenienza della politica economica inglese, non sono aumentati i prezzi dei prodotti finiti, appunto perché la convenienza che ha l'Inghilterra è esclusivamente per i prodotti finiti; convenienza che si concilia anche con la nostra, quali acquirenti.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 3, faccio presente che sono esclusi gli impianti industriali: le aziende che volessero creare degli stabilimenti nella zona della sterlina, non rientrerebbero nelle autorizzazioni consentite dal secondo comma, perché in questo caso si immobilizzerebbe del denaro per impianti fissi.

Questo comma si riferisce, esclusivamente, alle imprese di lavoro le quali facilitino, attraverso una organica e dignitosa emigrazione, il piazzamento della mano d'opera all'estero.

Si è lamentato da più parti – e giustamente – che l'emigrazione indiscriminata di una volta del manovale o dell'operaio più o meno non qualificato o poco qualificato, è una emigrazione la quale presenta eccessivi rischi per gli operai e, da un punto di vista nazionale, potremmo dire che non presenta nemmeno quella sicurezza e quella dignità necessarie per poter accedere alle fonti di lavoro e di benessere alle quali tutti i popoli hanno diritto. Noi abbiamo allora rilevato come, per evitare questa indiscriminata emigrazione, si debba fare in modo che l'emigrante non vada all'estero senza arte, senza mestiere e senza appoggi, ma che si debba organizzare questa emigrazione, onde consentire alle unità che emigrano di potersi piazzare all'estero e di poter svolgere la loro azione. In questo senso provvede il secondo comma dell'articolo 3.

È noto che esiste un istituto apposito per questa organizzazione, l'I.C.L.E. Altri istituti potranno sorgere, cioè potranno sorgere forme di organizzazione le quali consentano, da parte del nostro paese, una completa e sicura tranquillità circa le buone condizioni di vita civile ed economica dell'emigrante.

Io penso che questa dovrebbe essere una forma che noi dovremmo facilitare il più possibile.

D'altra parte, dobbiamo rilevare che conciliamo la nostra emigrazione – almeno in parte – con l'utilizzo di denaro nelle zone di spendita, dove difficilmente si potrebbe spendere in maniera diversa la valuta disponibile. Quindi, l'una cosa viene a conciliarsi con l'altra; cioè veniamo a conciliare l'interesse valutario con l'interesse dell'emigrazione e con l'interesse del nostro lavoro.

Per questa ragione pregherei l'onorevole Grilli di non insistere nella sua proposta e, ove egli insistesse, pregherei la Commissione di respingerla perché verremmo ad incidere in un orientamento già manifestato ed approvato da parte del Parlamento nelle varie discussioni che si sono avute per quanto riguarda la nostra politica emigratoria e il nostro lavoro.

GRILLI. Dichiaro subito che non ritirerò il mio emendamento soppressivo. A me pare che, quando si dispone di valuta, essa andrebbe investita nell'acquisto all'estero di prodotti che poi diano lavoro all'interno del nostro paese. Nel caso specifico, questa valuta dovrebbe servire per l'acquisto di materie prime e, in casi speciali, di certe attrezzature industriali le quali facilitino la produzione a costi ridotti nel nostro paese in modo da produrre quei beni atti al consumo che da noi difettano.

Viceversa, noi usiamo questa valuta di cui disponiamo per l'acquisto di macchine; cioè, anziché importare materie prime in modo da dare lavoro, noi esportiamo lavoro all'estero lasciando la nostra mano d'opera disoccupata.

Questo è il grave difetto di tutta la legge e di tutto il complesso dei nostri investimenti di fondi all'estero.

La politica emigratoria italiana in genere, dal 1880 in poi, ha sempre mirato a far sì che, data la scarsezza di capitali in Italia, i lavoratori italiani vengano fatti lavorare all'estero presso ditte costituite con capitali stranieri. In sostanza, la nostra emigrazione deriva proprio da questo fatto fondamentale: che, per motivi vari, l'Italia non è riuscita ad avere capitali a sufficienza per dar lavoro alle nostre masse di lavoratori del sud e del nord. Ora, se abbiamo qualche possibilità finanziaria, a me pare che investirla in questo modo non sia conveniente per i nostri inte-

ressi. Io non so quanta parte dei 50 milioni di sterline sarà dedicata a quest'opera che parrebbe quasi essenziale, secondo alcune espressioni dell'onorevole ministro. D'altra parte, l'onorevole ministro ci dice che questi finanziamenti non sono destinati ad aiutare imprese che sorgono all'estero. Ciò, però, non è detto nella legge.

Non v'è nessuna garanzia sulla reale portata di questo comma. Comunque, in un modo o nell'altro, sia che il finanziamento avvenga nella misura che io temo, sia che il finanziamento avvenga anche soltanto nella misura e nei modi indicati, noi, di fatto, siamo di fronte ad una esportazione di capitali, sia pure per favorire la nostra emigrazione, laddove essa è un fatto dovuto alla mancanza di capitali all'interno del nostro paese.

Per queste ragioni non posso accettare questo comma della legge, il quale si propone, appunto, lo scopo che ho indicato.

SANNICOLÒ. Se le cose si svolgessero nel modo idilliaco che ha descritto l'onorevole ministro, io credo che basterebbero le osservazioni dell'onorevole Grilli. Siccome le cose non si svolgono così, penso di aggiungere qualche mia osservazione.

Al secondo comma è detto che i finanziamenti potranno essere concessi ad imprese che assumono lavori all'estero utilizzando tecnici e mano d'opera italiana: questo non garantisce niente.

Inoltre, è da osservare che, col tempo, verrebbe a ridursi l'emigrazione di mano d'opera non qualificata. È da notare altresì che vi è una certa resistenza a ricevere mano d'opera da parte di paesi esteri, e noi sappiamo che esiste una grande esuberanza di mano d'opera nel settore non specializzato, mentre per quello specializzato ciò non accade.

Io penso, quindi, che non si possono mandare all'estero dei tecnici specializzati, perchè ciò renderebbe più difficile l'opera di ricostruzione nel nostro paese. Perciò mi associo alla proposta di soppressione del secondo comma dell'articolo 3.

PIERACCINI. Anche ammesso che questi finanziamenti riguardino soltanto imprese di lavoro, ed ammesso che il capitale rientri in Italia attraverso un sistema di rimborso, io non sono d'accordo su questo comma perchè qui si applica, in sostanza, niente altro che il concetto espresso dal Ministro Sforza sulla emigrazione. Io non comprendo perchè si debba applicare questo principio per un paese come l'Italia che presenta molte aree depresse. In pratica, non si potrebbero utilizzare queste sterline per finanziare, ad esempio, imprese che compiono opere di bonifica in Sicilia, in Calabria, ecc., importando, se mai, macchinari e materiale per poter attuare queste bonifiche? È il principio, quindi, che a me sembra radicalmente sbagliato.

FERRARIO. Mi stupisco di questa opposizione al secondo capoverso dell'articolo 3, perchè fino a prova contraria nessuno ha il diritto di dubitare della lealtà delle intenzioni del Governo. Perchè dobbiamo proibire ad aziende industriali italiane di andare all'estero per assumere determinati lavori? Noi lamentiamo sempre che vi è un eccesso di mano d'opera, di disoccupazione, e perchè dobbiamo mettere queste imprese nella impossibilità di trasferire all'estero un certo numero di operai per compiere, magari, lavori stagionali?

CHIEFFI, *Relatore*. Bisogna, avere, anzitutto, fiducia negli organi dello Stato. Inoltre, non bisogna dimenticare che esistono dei comitati presso il Ministero dell'industria e commercio che dànno l'autorizzazione all'importazione di macchine ogni qualvolta non venga leso l'interesse dell'industria nazionale. Per quanto riguarda l'osservazione fatta sul trasferimento di capitale all'estero non sono nemmeno d'accordo, perchè bisognerà sempre rimborsare in Italia l'importo del mutuo che si viene a contrarre e praticamente non si verifica nessuna evasione di capitale.

Per quanto si riferisce, poi, alla questione della politica emigratoria, si parte da questo presupposto: dobbiamo anche noi orientarci verso una emigrazione spicciola del singolo individuo, o dobbiamo pensare ad una politica emigratoria bene organizzata? Io dico che se noi potessimo veramente intensificare la nostra azione verso una politica emigratoria organizzata, ciò sarebbe indubbiamente la miglior cosa. Abbiamo anche constatato che queste correnti enigratorie si sono organizzate sempre con sodisfazione non soltanto dei tecnici all'estero, che hanno manovrato masse di lavoro italiano, ma anche con sodisfazione degli stessi italiani.

Comunque, io escludo che si tratti di utilizzazione di sterline per la creazione di grandi complessi industriali. Si vuole, in sostanza, favorire questa forma di emigrazione che possa consentire, oltre il trasferimento dei nostri tecnici, anche il trasferimento dei nostri lavoratori, e io sono favorevole a questa forma di emigrazione organizzata. D'altra parte, lo Stato non rimette capitali perchè non li cede a fondo perduto.

È vero che noi abbiamo in Italia delle aree depresse: quale area più depressa della Sardegna? Indubbiamente, possiamo auspicare altri provvedimentl che consentano l'utilizzazione di fondi non soltanto per la parte che riguarda l'acquisto di macchine. Io credo che le aree depresse nazionali non possano sollevarsi da questa condizione se non attraverso una combinazione di capitale, che può essere italiano o straniero. Qui, invece, si tratta di utilizzare sterline contro macchine. Importando esclusivamente macchine nelle zone depresse, noi certamente non possiamo sollevarle. Occorrono altri provvedimenti governativi di cui alcuni sono in corso di esame al Parlamento, i quali possono sopperire a questa deficienza di capitale. Non è certo l'utilizzazione delle sterline che può risolvere questo problema che riguarda le aree depresse. Io parlo a nome di quei lavoratori i quali emigrano all'estero, e credo di adempiere ad un mio dovere sostenendo il secondo comma dell'articolo 3.

GIOVANNINI. Quando questo problema venne in discussione al C. I. R., fu citato un esempio concreto di emigrazione non possibile, se non accompagnato da capitali. Io ricordo, ad esempio, il problema della casa: non si ha una vera emigrazione, se ed in quanto non si costruiscono delle case. Voi sapete che, se noi dobbiamo incoraggiare l'emigrazione, sarebbe assai strano che non consentissimo la possibilità di utilizzare sterline per la costruzione di case. Faccio osservare che questo fenomeno si verificò, prima dell'altra guerra, in Germania. Si ebbe prima, l'emigrazione di lavoratori, poi di dirigenti di imprese e di capitali, capitali che non rimasero all'estero ma ritornarono.

Osservo, poi, che non sempre è possibile che ciò che si fa all'estero sia fatto in Italia, poiché non si tratta, in un'impresa, di avere solo una data quantità di capitale e di lavoro; ma si tratta anche di avere o sbocchi di prodotti, o centri naturali che soltanto si possono trovare all'estero e non si trovano in Italia. Inoltre, è da osservare che questi finanziamenti non vengono dati alla cieca. Perciò è evidente che non si faciliteranno quelle imprese che possono far sì che vi sia un esodo di capitali italiani all'estero.

DAMI. Ciò si è già verificato per molte imprese emigrate in Argentina.

GIOVANNINI. Non lo so, può darsi benissimo. Ma prendiamo una fabbrica che in Italia ha un certo sbocco di prodotti e che non può esportare una certa quantità di prodotti similari in un determinato mercato; se, invece, questi prodotti fossero costruiti all'estero, lo sbocco potrebbe essere assicurato e i prodotti collocati. In altri termini, si può verificare il caso di una industria italiana che trovi all'estero una produzione di carattere complementare che non potrebbe essere fatta in Italia. Questa è un'altra osservazione che milita a favore di questa soluzione.

Se ci avviamo verso la liberalizzazione degli scambi, è evidente che essa deve essere completa, cioè deve riguardare i prodotti, il capitale e il lavoro. Ora, se noi ci vogliamo preoccupare della nostra emigrazione, cioè di lavorare, dobbiamo accompagnarla alla capacità di una emigrazione di capitali, sia in uscita che in entrata.

Per queste considerazioni io sono favorevole al secondo comma dell'articolo in discussione.

DAMI. Il problema è questo: abbiamo noi bisogno o no di capitali? Ne abbiamo tanto bisogno che, prima del 1952, noi cercheremo di favorire l'investimento di capitali in Italia. Quindi, noi abbiamo bisogno non solo di capitali, ma addirittura di un investimento di quelli americani, con tutti i pericoli che ne derivano; e ne abbiamo bisogno proprio per acquistare macchinari e materie prime. Quindi non è indispensabile utilizzare ora le sterline, a meno che non si voglia finanziare delle imprese di carattere produttivo; il che sembra non sia. Perciò non vedo perché si debbano esportare dei capitali, anche se potranno ritornare.

Seconda questione: occorre esaminare se ora vi sia la possibilità di importare materie industriali. L'industria britannica, la quale lavora a costi che sono certamente inferiori a quelli italiani, si è creata in certi mercati (quello tessile, ad esempio) delle aspettative di utilizzazione di finanziamenti in sterline per acquistare dei telai, perché si sa che costano meno in Gran Bretagna che da noi.

Esiste, indubbiamente, la possibilità di importare macchine e materie prime. Davanti a questa possibilità di importazione presente e futura, io non vedo perché si debbano investire capitali italiani all'estero per potenziare l'economia straniera con danno per la produzione nazionale. Questo io non riesco assolutamente a comprendere, anche in vista di quel piano, a cui è stato accennato, per le aree depresse che dovrebbe essere finanziato dagli Stati Uniti.

SAIJA. Vorrei citarvi alcuni casi che confermano l'opportunità dell'approvazione del secondo comma dell'articolo 3. Nel settore

dell'industria del legno abbiamo un'infinità di casi di attività che lavorano all'estero: la « Zingal » a Istanbul, la « Swag » e la « Foresta romena » a Bucarest, la « Ugar » a Serajevo e la Societa anonima « Feltrinelli » a Salisburgo. Sono tutte imprese che lavorano all'estero con capitali italiani, e penso che questo sia un problema collaterale a quello annunziato per le aree depresse. Evidentemente, se noi vogliamo attivare questa industria, dobbiamo andare a trovare quelle materie prime mediante le quali questa industria ha possibilità di svilupparsi.

Se ciò è stato fatto in un clima di autarchia, cioè dal 1932 al 1940, non vedo, coerentemente a questa liberalizzazione cui noi tendiamo, come si possa non approvare questo comma 2°.

GRILLI. All'onorevole Giovannini desidero far notare che gli esportatori di capitali all'estero, in passato, sono stati i grandi paesi ricchi come l'Inghilterra, la Francia, il Belgio e la Germania dopo il 1900; mentre i paesi poveri, come la Polonia, la Bulgaria, la Serbia e l'Italia non hanno mai esportato capitali.

I casi a cui si riferisce l'onorevole Saija sono patologici per il nostro paese. Tutti siamo persuasi che l'Italia ha scarsezza di capitali, e lo stesso onorevole De Gasperi l'ha confermato quando si è discusso il piano della C. G. I. L. Perciò io non vedo perché si debba esportare quel poco capitale che abbiamo.

PIERACCINI. Per i motivi già espressi, proporrei l'abolizione del comma secondo dell'articolo 3 e l'approvazione, da parte della Commissione, di un ordine del giorno il quale potrebbe essere accettato senza difficoltà dal Governo, e che acquisterebbe il suo peso, se si sopprime questo comma, perchè, dà al Governo medesimo una possibilità maggiore di azione in tal senso.

L'ordine del giorno sarebbe del seguente tenore: « La X Commissione dell'industria fa voti perchè il Governo conceda facilitazioni creditizie per acquisti di macchine e materie prime nell'area della sterlina, utilizzando il fondo sterline per imprese che svolgano in zone depresse italiane opere che rientrino nel quadro dell'industrializzazione di tali zone. Invita pertanto il Governo a preparare un provvedimento in tal senso ».

Quest'ordine del giorno è firmato da me e dai colleghi Bottai, Dami, Grilli, Sannicolò.

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Concordo sul timore che è stato espresso circa la possibilità che si verifichi una emigrazione di qualità eccessivamente selezionata, nel senso cioè che si possa facilitare l'emigrazione di tecnici a danno del rendimento medio delle maestranze. Così come già sono intervenuto in linea generale presso i competenti Ministeri affinchè con molta oculatezza e con un esame molto preciso dei singoli casi vaglino le richieste di emigrazione (che del resto in parte – quando si tratta di casi del genere – passano attraverso il Ministero dell'industria) a maggior ragione raccomanderò che d'ora innanzi si ponga una maggior vigilanza nell'accoglimento di queste richieste di emigrazione, nel senso cioè che si cerchi di equilibrare l'emigrazione di tecnici e specializzati con aliquote di quelle maestranze che non sono né specializzate, né qualificate. Si tratta, più che di un caso particolare relativo a questa legge, di un riferimento ad un ordine generale di politica emigratoria.

Si è parlato di esportazione di capitali. Ma non si esporta niente! Se si potessero prendere delle sterline e portarle in Italia, noi faremmo ciò, e saremmo ben lieti di aver la possibilità di utilizzarle per dar lavoro alle nostre imprese all'interno del nostro paese. Ma noi ci troviamo di fronte ad una impossibilità di equilibrio per una decina d'anni, e quindi all'inconveniente di rendere inutilizzabili e inutili queste sterline la cui disponibilità, invece, ci interessa per due motivi. Primo, perchè sono bloccate e senza possibilità di alcun rendimento, oltre al rischio di una progressiva svalutazione; in secondo luogo, noi abbiamo l'interesse di mantenere, anzi di incrementare i nostri traffici con l'Inghilterra. Io penso che sarebbe pazzesco pensare di non avvalersi di tutti i possibili mezzi per facilitare anche i nostri traffici con l'Inghilterra, perchè oggi l'area della sterlina assorbe una grande quantità delle nostre esportazioni: qualcosa come il 30-35 per cento. Infatti parecchie zone, dalla Sicilia (che esporta agrumi), all'Italia settentrionale (che esporta prodotti tessili), alle Marche (che esportano conserve) hanno necessità di esportare i loro prodotti nell'area della sterlina.

È evidente che, se noi faciliteremo, attraverso un conveniente utilizzo di queste sterline, la possibilità di smobilizzare la cifra attualmente inutilizzata per incrementare, sia pure con maggior lentezza, i nostri traffici con l'Inghilterra, evidentemente ciò tornerà a tutto vantaggio delle maestranze e dell'economia italiana.

GRILLI. Noi finanziamo l'Inghilterra, in questo modo!

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Non vorrà onorevole Grilli, arrivare a questa conclusione: che noi chiudiamo la nostra frontiera verso l'Inghilterra! Ma io affermo che noi non abbiamo affatto questa intenzione; e credo che la grandissima maggioranza del popolo italiano, che voglia ragionare in termini economici, non possa pensare ad una eventualità di questo genere.

All'onorevole Dami vorrei far osservare che è il mercato il quale impone le sue leggi. Il mercato inglese è organizzato come è organizzato, e ciò che sta accadendo con l'Inghilterra accade in modo più complesso e complicato con altri paesi in cui noi dobbiamo acquistare per mantenere i nostri traffici; e lo facciamo, a prescindere da ogni formula politica, perché comprendiamo che è nell'interesse del nostro paese. Infatti, noi acquistiamo a 15-20 dollari in più, mentre dobbiamo vendere le nostre navi e le nostre merci a qualche cosa di meno di quello che costano. Ciò facciamo volentieri, appunto per mantenere i nostri traffici.

Che cosa significa finanziare un impresa che assume lavoro all'estero? Noi non investiamo niente, ed esportiamo del capitale di esercizio.

DAMI. Un capitale che rimane investito per 25 anni non è capitale di esercizio.

TOGNI. *Ministro dell'industria e del commercio*. È anche capitale di esercizio. Inoltre, non è stabilito che si tratti di un periodo di tempo di 25 anni; può essere stabilito un termine di 8, 10, 12 anni. Può darsi che si arrivi anche fino a 25 anni; ma questa non è una regola, né una premessa, e dipenderà dalla situazione che volta a volta si potrà presentare.

Si tratta, quindi, non di denaro che viene dato a fondo perduto per investimenti all'estero.

Mi permetto anche di rettificare quanto prima affermava l'onorevole Saija. Quei casi, cui egli accennava, possono, sì, creare dei nuclei di allacciamento all'economia del nostro paese, ma sono dei casi limite, mentre nel nostro caso si tratta di utilizzare le sterline che dobbiamo utilizzare, perché sarebbe dolorosa illusione poter eliminare ogni disponibilità creditizia, ove si voglia proseguire nella nostra politica di rapporti commerciali con l'Inghilterra.

Mi permetto, perciò, di insistere per l'accoglimento dell'articolo 3, ivi compreso il secondo comma.

Quanto all'ordine del giorno presentato dall'onorevole Pieraccini, faccio presente come esso sia pleonastico, in quanto rientra già nelle attuali disposizioni di legge. Infatti, provvedimenti come questi non escludono, anzi prevedono qualche cosa da utilizzare nelle zone dell'Italia meridionale e insulare; di più, le facilitazioni di cui si parla sono già previste nella legge del 1947, e sono confermate nel provvedimento di legge che stiamo discutendo. Mi sembra perciò che l'ordine del giorno, che può richiamarsi ad un indirizzo di Governo e ad una situazione obiettiva, sia perfettamente inutile.

Pregherei quindi di non insistere su questo ordine del giorno, quantunque io non sia contrario ad esso, perché il suo contenuto ha già la sua applicazione nella legislazione attuale, dato appunto che la legge del 1947 stabilisce agevolazioni di ordine fiscale e doganale, e in genere di ordine finanziario, per le imprese le quali lavorino nell'Italia meridionale e insulare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3, sul quale non vi sono emendamenti.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 3, di cui l'onorevole Grilli propone la soppressione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo ed ultimo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4, così formulato:

« I finanziamenti di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, sulla proposta del Comitato di cui all'articolo 3 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425, sono autorizzati con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri specificamente competenti nella speciale destinazione dei finanziamenti.

Con tali decreti o con decreti successivi sono stabilite le modalità e condizioni dei finanziamenti medesimi, in particolare la durata e la misura degli interessi, compreso l'onere per la eventuale fidejussione bancaria di cui al successivo articolo 5, nonché le garanzie che dovranno assistere le operazioni ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5:

« I crediti derivanti dai finanziamenti devono essere garantiti da fidejussione bancaria, o da altra garanzia, riconosciute valide.

Sono altresì applicabili ai finanziamenti suddetti le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, qualora nel relativo decreto interministeriale sia previsto, quale garanzia, il privilegio speciale a norma di detto articolo ».

GRILLI. A questo articolo 5 vorrei proporre un emendamento aggiuntivo il quale preveda che i crediti derivanti da finanziamenti ad imprese che assumono lavori all'estero siano rimborsabili entro il termine massimo di 5 anni, in modo da garantire il rientro dei capitali entro un limite ragionevole.

CHIEFFI, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento, dato che la legislazione che regola questa materia dà già questa facoltà agli appositi comitati preposti alla trattazione di questa materia, come l'I. M. I.-E. R. P., ecc.

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo non può accogliere l'emendamento Grilli, perché limitativo di quelle facoltà che sono attribuite al comitato I.M.I.-E. R. P., in seno al quale persone responsabili e competenti vaglieranno caso per caso la possibilità di accordare i relativi finanziamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo ministeriale di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Grilli e così formulato:

« I crediti derivanti da finanziamenti ad imprese che assumono lavori all'estero vanno rimborsati entro il termine massimo di cinque anni ».

(*Non è approvato*).

Passiamo agli articoli seguenti, che – non essendovi emendamenti – porrò successivamente in votazione.

ART. 6.

Il Ministero del tesoro per effettuare le operazioni di cui al precedente articolo 4 si avvale dell'Istituto mobiliare italiano (I. M. I.) il quale è autorizzato ad adempiere, per conto del Tesoro dello Stato, tutti gli atti ad esse relativi compresa la facoltà di delegare ad altro Ente specializzato la esecuzione dell'operazione, previo parere favorevole del Ministro specificamente competente per la materia e del Ministro del tesoro.

Per le controversie derivanti dagli atti suddetti la rappresentanza in giudizio spetta all'I. M. I.

(*È approvato*).

ART. 7.

Ai finanziamenti previsti dalla presente legge ed a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni connesse con i finanziamenti stessi sono estese le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075.

(*È approvato*).

ART. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare le convenzioni necessarie per l'esecuzione della presente legge con l'Istituto mobiliare italiano ed in quanto occorra per le operazioni valutarie con l'Ufficio italiano dei cambi.

(*È approvato*).

ART. 9.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

ART. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha efficacia dal 1° settembre 1949.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Vi è ora da votare l'ordine del giorno proposto dagli onorevoli Pieracc ni ed al ri.

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Poiché è stato fatto esplicito riferimento alla possibilità di inserire nella legge le concessioni anche a favore delle cooperative, e siccome da più parti è stato affacciato il dubbio se le cooperative possano rientrare più o meno in questo provvedimento, dichiaro che le cooperative stesse rientrano in pieno nel provvedimento. Tali assicurazioni sono state date anche al Senato, come risulta dal verbale stenografico.

Dichiaro, inoltre, di accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Pieraccini come raccomandazione.

PIERACCINI. Non insisto per la votazione sull'ordine del giorno.

GRILLI. Per limitare quanto più possibile questo che per noi rappresenta un esodo di capitale puro e semplice, io proporrei un emendamento aggiuntivo. Proporrei cioè di limitare al massimo al 10 per cento dell'intero ammontare l'esodo di capitali all'estero

TOGNI, *Ministro dell'industria e commercio*. Trovo legittime le preoccupazioni dell'onorevole Grilli; ma vorrei fargli presente per sua tranquillità, che, oggi, al fine di guadagnare tempo ed in attesa che la legge abbia effetto, gli organi competenti hanno già istruito pratiche per 37 milioni di sterline per finanziamenti riguardanti il macchinario, ecc. Oltre a questi 37 milioni di sterline, vi sono altre numerose richieste, cosicché v'è da presumere che la disponibilità dei 50 milioni di sterline sia quasi al 100 per cento coperta, per quanto riguarda i macchinari. Quindi, nello spirito, io non ho nulla in contrario ad accogliere come raccomandazione la proposta dell'onorevole Grilli; prego però di non insistere sulla proposta di emendamento, perché ciò richiederebbe un ulteriore esame della legge al Senato, con conseguente perdita di tempo.

PRESIDENTE. Faccio osservare che non possiamo, d'altra parte, ormai inserire questo emendamento nel disegno di legge perchè abbiamo già approvato i singoli articoli. Invito pertanto l'onorevole Grilli a trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno.

GRILLI. Il mio ordine del giorno è così formulato: « La Commissione industria e commercio esprime il voto che gli organismi investiti dell'assegnazione dei fondi di cui al disegno di legge, n. 1197 sulla concessione di finanziamenti per acquisto macchinari, attrezzatura e mezzi strumentali vari, contengano entro il limite massimo del 15 per cento l'ammontare dei crediti concessi in base al disposto del 2° comma dell'articolo 3 del disegno di legge stesso ».

PIGNATELLI. Mi dichiaro favorevole alla approvazione di questo ordine del giorno.

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Grilli.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge:

« Concessione di finanziamenti per acquisto macchinari, attrezzature e mezzi strumentali vari ». (*Approvato dal Senato*). (1197).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	25
Voti contrari	3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bagnera, Bettinotti, Bigiandi, Bulloni, Cagnasso, Chieffi, Dami, Di Leo, Fascetti, Ferrario, Gasparoli, Giovannini, Grilli, Larussa, Latanza, Lettieri, Marazzina, Mazzali, Menotti, Pignatelli, Puccetti, Rapelli, Rocco, Riva, Salis, Saija, Sammartino, Semeraro Gabriele.

Sono in congedo:

Lombardini, Paganelli e Quarello.

La seduta termina alle 10.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI